



D.P.R. 17 maggio 1996

Istituzione dell'ente Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena

Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 settembre 1996, n. 215.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro in materia di aree protette;

Vista la legge 4 gennaio 1994, n. 10, con la quale è stato istituito il Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena;

Visti gli articoli 8 e 9 della citata legge n. 394 del 1991, relativi alla istituzione ed alla gestione degli enti Parco;

Vista l'intesa fra il Ministero dell'ambiente e la regione autonoma della Sardegna, relativa al Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena, firmata in data 29 dicembre 1995;

Vista la nota prot. n. SCN/ST/96/1400 del 31 gennaio 1996 del Ministro dell'ambiente, con la quale è stato richiesto alla regione autonoma della Sardegna il parere di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 18/1 dell'8 maggio 1996, con la quale la regione autonoma della Sardegna esprime il proprio parere in merito alla sopracitata nota;

Ritenuto di dover accogliere le modifiche proposte nella delibera della giunta regionale suddetta, relativamente alla regolamentazione della navigazione, accesso e sosta nelle aree marine Ma delle isole di sud-est e alla disciplina di traffico e noleggio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 maggio 1996;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;



Decreta:

1. 1. È istituito, con decorrenza 1° gennaio 1997, l'ente Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena.
 2. L'ente Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente.
 3. All'ente Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
 4. L'ente Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena è inserito nella tabella IV allegata alla predetta legge.
 5. Il territorio del Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena comprende tutte le isole e gli isolotti appartenenti al territorio del comune di La Maddalena, nonché le aree marine circostanti, ed è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:25.000 depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione autonoma della Sardegna e la sede dell'ente Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena, ed allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.
 6. Nel territorio del parco, a decorrere dalla data di costituzione dell'organismo di gestione e fino all'approvazione del piano del Parco, di cui all'art. 12 della legge n. 394 del 1991, si applicano, fatte salve le utilizzazioni del territorio medesimo per esigenze di carattere militare, anche connesse con accordi internazionali, le misure di salvaguardia riportate nell'allegato A al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante.
 7. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è definita la dotazione organica dell'ente Parco.
 8. Sono fatte salve le competenze del Corpo forestale dello Stato di cui al comma 3 dell'art. 31 della citata legge n. 394 del 1991.
2. 1. Sono organi dell'ente Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena:
 - a) il presidente;
 - b) il consiglio direttivo;
 - c) la giunta esecutiva;
 - d) il collegio dei revisori dei conti;
 - e) la comunità del Parco.
 2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le



modalità previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10, della legge n. 394 del 1991.

3. Il consiglio direttivo dell'ente Parco dell'Arcipelago de La Maddalena individua la sede dell'ente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento.

4. L'ente Parco può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalla regione autonoma della Sardegna, dalla provincia di Sassari, dagli enti locali, da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. 1. Costituiscono entrate dell'ente Parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

- a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- b) i contributi della regione e degli enti pubblici;
- c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) gli eventuali redditi patrimoniali;
- e) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
- f) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
- g) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
- h) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'ente Parco.

2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

4. 1. La gestione provvisoria del Parco, fino alla costituzione del consiglio direttivo dell'ente Parco, è affidata ad un apposito comitato di gestione così costituito:

- a) il presidente nominato dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna;
- b) cinque rappresentanti su designazione del consiglio comunale de La Maddalena, uno dei quali è il sindaco pro-tempore;
- c) un rappresentante nominato dal Ministero dell'ambiente;
- d) un rappresentante nominato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
- e) un rappresentante nominato dalla regione autonoma della Sardegna;
- f) un rappresentante delle associazioni scientifiche;
- g) un rappresentante delle associazioni ambientaliste.



2. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e alla legge 4 gennaio 1994, n. 10.

Allegato A

MISURE DI SALVAGUARDIA DEL PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO DE LA MADDALENA

1. Norme di salvaguardia.

Fatte salve le modalità operative concernenti le utilizzazioni del territorio per esigenze di carattere militare, di competenza dell'Amministrazione Difesa, l'area del Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena, così come delimitata nella cartografia allegata, è suddivisa, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 394 del 1991, nelle seguenti macro zone: area terrestre e area marina.

L'area del Parco, per la parte terrestre, è suddivisa nelle seguenti zone (vedi cartografia allegata):

Zona Ta: di rilevante interesse naturalistico, con limitato o inesistente grado di antropizzazione;

Zona Tb: di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e storico o con maggiore grado di antropizzazione;

Zona Tc: con accentuato grado di antropizzazione.

L'area del Parco, per la parte marina, è suddivisa nelle seguenti aree:

Zona Ma: di rilevante interesse naturalistico nella quale il rapporto tra uomo e ambiente è limitato;

Zona Mb: di rilevante interesse naturalistico nella quale il rapporto tra uomo e ambiente è autorizzato secondo determinate modalità.

Nelle zone Ta dell'area terrestre del Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena sono vietati:

- la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali;
- la raccolta ed il danneggiamento della flora endemica e rara o in pericolo di estinzione;
- l'introduzione di specie esotiche nei rimboschimenti;
- l'introduzione di specie animali estranee ai luoghi e in contrasto con la fauna esistente o compatibile;
- le opere che comportino modifiche permanenti al regime delle acque, fatte salve le opere necessarie per la sicurezza delle popolazioni;
- la raccolta di fossili, concrezioni, minerali con esclusione di quanto necessario per le attività scientifiche effettuate anche da amatori purché all'uopo autorizzati;
- l'apertura di nuovi campeggi su tutte le isole;
- l'accesso nelle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini;



-
- l'apertura e l'esercizio di cave e miniere;
 - il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade comunali e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e privato, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvopastorali;
 - lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;
 - il pascolo;
 - il prelievo delle uova;
 - l'abbandono di qualunque oggetto;
 - la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque fatte salve le opere necessarie per la sicurezza delle popolazioni;
 - l'apertura di nuove discariche di rifiuti solidi urbani e inerti;
 - l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del Parco;
 - la realizzazione di nuovi edifici;

la realizzazione di nuove opere infrastrutturali per la mobilità.

Sono consentiti:

- l'accesso ai residenti nell'area del Parco nazionale per l'esercizio dei diritti di usi civici;
- visite guidate, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del Parco.

Nelle zone Tb dell'area terrestre del Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena sono vietati:

- la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali;
- la raccolta ed il danneggiamento della flora endemica e rara o in pericolo di estinzione;
- l'introduzione di specie esotiche nei rimboschimenti;
- l'introduzione di specie animali estranee ai luoghi e in contrasto con la fauna esistente o compatibile;
- le opere che comportino modifiche permanenti al regime delle acque, fatte salve le opere necessarie per la sicurezza delle popolazioni;
- la raccolta di fossili, concrezioni, minerali con esclusione di quanto necessario per le attività scientifiche effettuate anche da amatori purché all'uopo autorizzati;
- l'apertura di nuovi campeggi su tutte le isole;
- l'accesso nelle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini;
- l'apertura e l'esercizio di cave e miniere;



- la realizzazione di nuovi edifici: la ristrutturazione delle costruzioni di proprietà demaniale per uso turistico residenziale anche legata all'attività di ricerca; fermo restando che tali strutture possono essere recuperate e ristrutturate per usi di interesse generale compatibili.

Sono consentiti:

- le escursioni su tutte le isole dell'Arcipelago, ad eccezione delle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini. In tali aree, in determinati periodi, sono consentite visite guidate, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del Parco;
- il prelievo dei soli materiali lapidei necessari ai restauri conservativi e particolari opere monumentali e/o di arredo urbano, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del Parco.

Nelle zone Tc dell'area terrestre valgono le norme vigenti fino all'entrata in vigore del piano del Parco.

Nelle zone Ma dell'area marina del Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena vigono i divieti stabiliti per le zone Mb ed i seguenti ulteriori divieti:

- la pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata;
- l'immersione con apparecchi autorespiratori, fatte salve le immersioni effettuate per motivi di ricerca e studi, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del Parco;
- la navigazione, l'accesso e la sosta non regolamentati di navi e di natanti di qualsiasi genere e tipo, fatta eccezione per le attività di sorveglianza e di soccorso;
- l'alterazione diretta o indiretta dell'ambiente bentonico e delle caratteristiche chimiche fisiche e biologiche delle acque nonché l'immissione di rifiuti e di sostanze solide che possano modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
- le attività che possano arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione delle finalità di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area;
- l'asportazione, anche parziale, e il danneggiamento delle formazioni litologiche e minerali;
- l'approdo nelle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini;
- l'utilizzo di armi, di qualsiasi mezzo distruttivo, nonché di sostanze tossiche ed inquinanti, di esplosivi, tranne per necessità inerenti lavori di interesse pubblico, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del Parco.

In tutta l'area potranno essere attrezzati, previa autorizzazione e regolamentazione dell'organismo di gestione del Parco, ormeggi tramite gavitelli e boe.

Nelle zone Mb dell'area marina del Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena sono vietate:

- l'asportazione, anche parziale, e il danneggiamento delle formazioni litologiche e minerali;
- l'approdo nelle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini;



-
- la pesca subacquea non regolamentata;
 - l'utilizzo di armi, di qualsiasi mezzo distruttivo, nonché di sostanze tossiche ed inquinanti, di esplosivi, tranne per necessità inerenti lavori di interesse pubblico, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del Parco;
 - la pesca esercitata con reti a strascico, attrezzi derivanti di lunghezza superiore ad 1 km, salvo norme regionali più restrittive.

Sono consentiti:

- le attività di pesca, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di pesca, previa autorizzazione rilasciata dall'organismo di gestione del Parco, per la pesca sportiva, e dalla capitaneria di Porto, per la pesca professionale riservata ai pescatori professionisti residenti nell'area del Parco nazionale;
- la balneazione e l'immersione con apparecchi autorespiratori;
- la pesca subacquea, previa autorizzazione rilasciata dall'organismo di gestione del Parco che ne determinerà i criteri con priorità ai residenti de La Maddalena;
- la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di navi e natanti di ogni genere e tipo oltre i 300 m dalla costa; in tutta l'area, evidenziata dal tratteggio orizzontale, ivi compresi i canali di transito, sarà rispettata la velocità massima di 15 nodi. Tutte le compagnie di navigazione che effettuano servizi di linea per i collegamenti con la Sardegna e con la Corsica, le navi da crociera, le compagnie di navigazione con sede nel territorio del Parco che effettuano servizi commerciali seguiranno soltanto le rotte evidenziate sulla carta dal tratteggio verticale;
- la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e l'ormeggio di navi e natanti di ogni genere e tipo entro i 300 m dalla costa ai residenti e a tutti coloro che siano muniti di regolare permesso rilasciato dall'organismo di gestione del Parco. In prossimità di zone di particolare interesse, o al fine di evitare il danneggiamento delle praterie di Posidonia verrà proibito l'uso di ancore e assicurato l'ormeggio tramite gavitelli e boe il cui utilizzo sarà regolamentato dall'organismo di gestione del Parco.

Resta fermo, comunque, il limite di velocità, entro i 300 m dalla costa di 7 nodi.

Allo scopo di controllare e regolare il flusso turistico giornaliero e il traffico delle imbarcazioni per il trasporto turistico sulle isole dell'Arcipelago, tutte le armatorie dotate di apposito permesso rilasciato dall'organismo di gestione del Parco, dovranno preventivamente concordare con lo stesso i percorsi, gli itinerari, gli orari di partenza e di arrivo.

In attesa di apposita normativa regolamentare, l'attività di trasporto con unità da traffico e da noleggio sarà svolta dagli operatori in possesso di regolare autorizzazione rilasciata entro il 31 dicembre 1995, come risultante dalle relative certificazioni. Nell'affidamento dei nuovi permessi, sarà data priorità ai consorzi di operatori con sede nel territorio del Parco. I nuovi permessi saranno assegnati ai residenti nell'area del Parco fino al raggiungimento del 75% del servizio, secondo le modalità che saranno stabilite dall'organismo di gestione del Parco tenuto conto delle necessità delle armatorie frontaliere sulla base della stagionalità e del numero di visitatori.

L'attività dei centri di immersione subacquea sarà svolta prioritariamente da soggetti residenti a La Maddalena, che dovranno conseguire il raggiungimento del 75% dei permessi assegnati dall'organismo di gestione del Parco.



2. Regime autorizzativo generale.

Ferme le disposizioni vigenti che disciplinano la realizzazione delle opere destinate alla difesa militare, su tutto il territorio del Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena, salvo quanto disposto dal precedente art. 1 sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali.

Sono sottoposti ad autorizzazione dell'ente Parco:

- i nuovi strumenti urbanistici generali o quelli non definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- le eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti, non definitivamente approvate alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee «C», «D» ed «F», o ad esse assimilabili, di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di emanazione del presente decreto, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti.

Le utilizzazioni boschive ricadenti all'interno del perimetro del Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena vengono autorizzate dall'autorità competente territorialmente, secondo le normative regionali vigenti in materia.

3. Modalità di richiesta di autorizzazioni.

L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'ente Parco per quanto disposto dal precedente art. 1 è subordinato al rispetto, da parte del richiedente delle seguenti condizioni:

a) gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri comprese le eventuali prescrizioni da parte degli enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;

b) l'autorizzazione è rilasciata, per le opere che interessano esclusivamente le aree ricadenti nelle zone Tb, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessità di istruttoria; decorsi i predetti termini l'autorizzazione si intende rilasciata.

Le richieste di autorizzazione concernenti gli atti di cui al precedente art. 2, comma 2, debbono essere trasmesse all'ente Parco prima della loro definitiva approvazione e dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo. Le autorizzazioni sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta corredata da copia di tutti gli atti del procedimento. Tale termine può essere prorogato per una sola volta per ulteriori sessanta giorni per necessità istruttorie; decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata.

4. Sorveglianza.

Tranne che per le attività connesse alla utilizzazione dell'area per fini militari, la sorveglianza delle zone terrestri, di cui al precedente art. 1, è affidata al Corpo forestale della regione autonoma della Sardegna, eventualmente coadiuvato da personale del Corpo forestale dello Stato mediante appositi accordi raggiunti nelle forme di legge con il Ministero competente, previo benestare della regione autonoma della Sardegna, nelle forme e nei modi previsti dall'art. 21 della



legge n. 394 del 1991.

La sorveglianza delle zone marine, di cui al precedente art. 1, è esercitata dalle capitanerie di Porto, ai sensi dell'art. 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della regione autonoma della Sardegna secondo le rispettive competenze, nonché dalle altre Forze di polizia.

Allegati¹

¹ si omettono le planimetrie